COMUNE
PIEDIMONTE SAN GERMANO

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°

Copia

AREA TECNICA

N° 537 REGISTRO GENERALE
Del 30/06/2022

N° **240** Del 30/06/2022	OGGETTO: PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

==========

VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
DATO ATTO che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 28.01.2021 prot. n. 1188 di nomina dei Responsabili dei Settori;
DATO ATTO CHE l'organo competente all'emissione del presente provvedimento è consapevole delle sanzioni penali nelle quali incorre nel casi di dichiarazioni mendaci o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e che non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, c.2. e art. 7 del D.P.R. 62/2013 recante " Codice di Comportamento";
VISTO:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, concernente la disciplina relativa al settore commercio;
- la legge regionale 06 novembre 2019, n. 22 "Testo Unico del Commercio" e s.m.i., che, tra l'altro, al Capo III detta norme per la disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", in particolare l'articolo 181, comma 4-bis, ai sensi del quale: "*Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4- bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020…omissis*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25/11/2020 che approva le "*Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1042 del 22/12/2020 di recepimento delle Linee guida emanate dal MISE;
- le Modalità Operative per il rinnovo, fino al 31 dicembre 2032, delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche del territorio regionale in scadenza entro il 31 dicembre 2020, dettate nell'allegato A della precitata D.G.R. Lazio n. 1042/2020;

CONSIDERATO CHE il comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" stabilisce che "*Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*";

DATO ATTO CHE:

- con Avviso Pubblico prot. 13430 del 23/12/2020 il Comune di Piedimonte San Germano, in attuazione delle circolare MISE del 25/11/2020 e della D.G.R. Lazio n. 1042/2020, ha avviato il procedimento di rinnovo delle concessioni d'uso di suolo pubblico per commercio su area pubblica;
- l'Avviso è stato pubblicato, anche ai sensi dell'art. 8 comma 3 L. n. 241/1990, all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune in data 31/12/2020, nonché inviato a mezzo pc alle associazioni di categoria in data 30/12/2020;
- con nota prot. n. 5585 del 25/05/2021, notificata a tutti i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio, è stata richiesta espressa autodichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo della concessione in scadenza;

VISTO l'art.56-bis, decreto legge n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021, che ha stabilito che "In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito

dall'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (e cioè al 90° giorno successivo al termine dell'emergenza sanitaria, n.d.r.). Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo";

RILEVATO, inoltre, che con Legge 69/2021 (conversione DL 41/2021, Sostegni bis) è stato disposto all'art. 26 - bis che *"Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista*":

VISTO l'art. 49 Legge Regionale Lazio 11/08/2021, n. 14 che ha sospeso fino al centottantesimo giorno successivo alla data di dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 l'art. 57 relativo ai controlli "DURC" per gli operatori del commercio su areee pubbliche;

DATO ATTO che il Comune ha effettuato entro il 29 giugno 2022, la verifica dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e, nel rispetto dell'art. 49 L.R. 14/2021 procederà alla verifica del DURC alla scadenza del centottantesimo giorno successivo alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, essendo fino a tale data sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 57 del TUC;

DATO ATTO che l'Agenzia delle Entrate con parere risposta n. 573/2021 ha chiarito che il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della tariffa, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972";

RITENUTO, pertanto:

- di dover procedere al rinnovo delle concessioni per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche rilasciate dal Comune di Piedimonte San Germano, che risultino in regola con i requisiti previsti dall'art. 2.1 dell'allegato A alla D.G.R. Lazio n. 154/2020;
- di dare atto che il suddetto rinnovo viene rilasciato fatti salvi gli esiti della successiva verifica della regolarità contributiva (DURC) che verrà effettuata alla scadenza del centottantesimo giorno successivo alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

DETERMINA

1. Di approvare l'elenco di cui allegato "A" quale parte integrante e sostanziale dello stesso, relativo alle concessioni e alle ditte intestatarie di concessioni in scadenza al 31/12/2020, che risultano in possesso dei requisiti per il rinnovo;
2. Di approvare l'elenco di cui allegato "B" quale parte integrante e sostanziale dello stesso, relativo alle concessioni e alle ditte intestatarie di concessioni in scadenza al 31/12/2020, che sono esclusi dal rinnovo in quanto presentano una o più cause di esclusione indicate nell'Avviso pubblico;
3. Di approvare l'elenco di cui allegato "C" quale parte integrante e sostanziale dello stesso, relativo alle concessioni e alle ditte intestatarie di concessioni in scadenza al 31/12/2020, per le quali risulta tuttora in corso di istruttoria la verifica del possesso dei requisiti per il rinnovo;
4. Di dare atto che tutte le concessioni riferite alle imprese inserite nell'elenco di cui al punto 2) non saranno rinnovate e pertanto, a far tempo dal giorno giovedì 30 giugno 2022 tali imprese e gli eventuali affittuari o aventi causa non avranno più alcun titolo per esercitare l'attività commerciale presso tali posteggi;
5. Di dare atto che con successivo provvedimento saranno approvati gli esiti istruttori riferiti alle posizioni di cui al punto 3);
6. Di dare atto che l'Amministrazione potrà modificare o integrare gli elenchi di cui al punto 1) e 2) nel caso in cui emergessero nuovi elementi istruttori rilevanti ai fini della verifica del possesso dei requisiti in oggetto;
7. Di fare avvertenza che gli effetti della presente procedura e le determinazioni assunte nel presente atto saranno suscettibili di modifiche o integrazioni in caso di sviluppi normativi o orientamenti

giurisprudenziali, al fine e di garantire l'adeguamento dell'azione amministrativa alla legislazione vigente;

8. Di dare atto che il rilascio delle nuove autorizzazioni sarà soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della tariffa, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972;
9. Di disporre la pubblicazione dei sopra citati elenchi sul sito istituzionale dell'ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, Sezione staccata di Latina o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Irene Todisco

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°
Dott. Ing. Vincenzo Aceti

_____

Il Responsabile del Settore 3° "Servizio LL.PP." ai sensi del comma 1, art. 49 e art. 147 bis del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole e firma per conferma.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°
Dott. Ing. Vincenzo Aceti

_____

Il Responsabile del Settore 1° "Servizio Affari Generali" ai sensi del comma 1, art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole e firma per conferma.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°
Dott. Ing. Vincenzo Aceti

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to Annabruna Gelfusa

_____

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge

Il Responsabile del Servizio

_____
